

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2006

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidati tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica

(2006/539/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità ha competenza esclusiva ad adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e a concludere accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali.
- (2) La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine.
- (3) La Comunità ha firmato e ratificato il 19 dicembre 2003 l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori ⁽²⁾.
- (4) La commissione interamericana per i tonnidati tropicali (IATTC) è stata istituita dalla convenzione tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica, conclusa nel 1949. Nel giugno 1998, in occasione della sua 61^a riunione, la IATTC ha adottato una risoluzione nella quale le parti contraenti hanno convenuto di redigere una nuova convenzione per rafforzare la IATTC e adeguarne lo statuto, in linea con le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

- (5) Sin dall'inizio la Comunità è stata invitata a partecipare pienamente a questo processo e vi ha contribuito attivamente. Il processo è culminato nell'adozione della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidati tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione di Antigua), nel corso della 70^a riunione della IATTC, tenutasi dal 24 al 27 giugno 2003 ad Antigua (Guatemala).
- (6) La convenzione di Antigua è stata aperta alla firma il 14 novembre 2003 a Washington (Stati Uniti d'America) e lo è stata fino al 31 dicembre 2004, conformemente al disposto del suo articolo XXVII.
- (7) La Comunità ha firmato la convenzione di Antigua il 13 dicembre 2004, a norma della decisione 2005/26/CE del Consiglio ⁽³⁾.
- (8) Nella zona della convenzione di Antigua operano pescatori comunitari. È quindi nell'interesse della Comunità diventare membro della IATTC. È opportuno pertanto che la Comunità approvi la convenzione di Antigua.
- (9) La convenzione di Antigua è intesa a mantenere e a rafforzare la IATTC. Essa è destinata a sostituire la convenzione del 1949 dalla sua entrata in vigore per tutte le parti di detta convenzione. Pertanto, in linea con lo spirito della decisione 1999/405/CE del Consiglio, del 10 giugno 1999, che autorizza il Regno di Spagna ad aderire provvisoriamente alla convenzione recante istituzione della commissione interamericana per i tonnidati tropicali (IATTC) ⁽⁴⁾, occorre che la Spagna denunci la convenzione del 1949 non appena sarà entrata in vigore la convenzione di Antigua,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione di Antigua è approvata a nome della Comunità europea.

⁽¹⁾ Parere espresso il 27 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 15 del 19.1.2005, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 37.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 3

Al momento dell'entrata in vigore della convenzione di Antigua, la Spagna denuncerà la convenzione che istituisce la commissione interamericana per i tonnidati tropicali.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo degli Stati Uniti d'America quale depositario della convenzione ai sensi dell'articolo XXXVII della stessa.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
